

P.U 33-1/2023



Tribunale di Treviso

Seconda Sezione Civile

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA

DI CONCORDATO MINORE EX ART. 78 CCI

Il Giudice, dott. Bruno Casciarri

visti gli atti relativi al ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato minore presentato ex art. 74 CCI in data 10-2-2023 e le integrazioni depositate in data 11-4-2023

e assistiti dall'avv. Chiara Pagotto del Foro di Treviso;

rilevato che:

- la domanda, se pur non espressamente “formulata tramite un OCC”, risulta elaborata con l'ausilio del Gestore e corredata della prescritta relazione particolareggiata dell'OCC;
- sussiste la competenza del Tribunale ex art. 27.2 CCI in quanto i ricorrenti sono residenti in

- sussistono i presupposti di cui all'art. 74.1 e 2. CCI atteso che:

- sono coniugi conviventi che hanno presentato un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, avente un origine comune ai sensi dell'art. 66.1 CCI ;
- svolge attività di impresa in forma individuale e la sua esposizione debitoria deriva per lo più da obbligazioni di fonte imprenditoriale;
- la proposta prevede la prosecuzione dell'attività del
- la documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCI;
- alla domanda è allegata la relazione particolareggiata dell'OCC, con le indicazioni e valutazioni prescritte dall'art. 76.2 CCI;

- la proposta prevede:

- ✓ un attivo (tot. 299.485,00) costituito dal corrispettivo di E. 178.500,00 derivante dalla vendita a [] [] figlio e nuora dei ricorrenti) della casa di abitazione realizzata da quest'ultimi con materiali propri sul terreno dei genitori nonché di quota parte dei redditi del [] E. 120.985,00), con rinuncia da parte degli acquirenti al credito ex art. 936 cc per il valore delle opere o l'incremento di valore dell'immobile;
- ✓ un passivo stimato derivante dalla rottamazione quater (ADERISC con primo rateo scadente il 31-7-2023), dalle spese in prededuzione e da quelle in chirografo (tot. 285.762,78) che verrebbe interamente soddisfatto con il corrispettivo della vendita e della quota parte dei redditi;

- non ricorrono i profili di inammissibilità di cui all'art. 77 CCI;

- la vendita diretta prevista nel piano appare compatibile con la procedura di concordato tenuto conto che all'esito i creditori risultano interamente soddisfatti e non vi è un interesse a un maggior potenziale realizzo; considerato che la proposta appare conveniente perché solo con la vendita diretta gli acquirenti rinunciano all'ingente credito per le opere realizzate ex art. 936 cc., rendendo possibile l'integrale pagamento di tutti i creditori in tempi certi e senza ulteriori costi;

- non sussistono le condizioni per la nomina del commissario giudiziale ex art. 78 2bis CCI;

ritenuto, pertanto, l'ammissibilità della domanda

PQM

DICHIARA

aperta la procedura di concordato minore di [] C.F.

[]
DISPONE

- la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto entro il 20-05-2023.

- la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

ORDINA

ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

ASSEGNA

ai creditori il termine di giorni 30 dalla comunicazione entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

Nella comunicazione, il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.

DISPONE

che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore e tra questi il pignoramento presso terzi dell'Agenzia Entrate Riscossione avente ad oggetto il compenso amministratore..

DISPONE

che l'OCC curi l'esecuzione del decreto, dandone tempestiva comunicazione ai creditori unitamente alla proposta, e che alla scadenza del termine di giorni 30 di cui all'art. 78 comma 2 lett. c) CCI depositi relazione sull'esito finale delle votazioni e su eventuali contestazioni proposte dai creditori.

AVVISA

che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione a parte ricorrente e all'OCC

Treviso, lì 2 maggio 2023.

Il Giudice

Bruno Casciarri